



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



Complemento regionale di sviluppo rurale Regione Valle d'Aosta 2023-2027

**Intervento SRD09 “investimenti non produttivi nelle aree rurali”
Azione “B” Miglioramento degli alpeggi**

TIPO DI INTERVENTO “INVEST (73-74)”

**CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Indice	Pag.
Definizioni	4
0. Premessa	7
1. Finalità e descrizione generale	7
2. Riferimenti normativi -vedasi Allegato A	7
3. Territorio di applicazione	7
4. Dotazione finanziaria	7
5. Beneficiari	7
6. Investimenti	8
6.1.Costi ammissibili	8
6.2.Costi non ammissibili	8
7. Condizioni di ammissibilità	9
7.1.Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)	9
7.2.Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)	9
7.2.1. Perseguimento di finalità specifiche	10
7.2.2. Attestazione del possesso dei beni	10
7.3.Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento	11
7.3.1. Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili	11
8. Tipologia e intensità dell'aiuto	11
9. Complementarietà e Cumulo con altri sistemi ed agevolazioni	11
10. Criteri di selezione	12
11. Domanda di sostegno	15
11.1.Quando presentare la domanda di sostegno	15
11.2.Come presentare la domanda di sostegno	15
12. Soggetti coinvolti nei procedimenti	16
13. Istruttoria della domanda di sostegno	17
13.1.Ricevibilità della domanda	17
13.2.Graduatoria provvisoria	17
13.3.Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda	18
13.4.Approvazione della graduatoria definitiva e concessione dell'aiuto	18
13.5.Perfezionamento delle domande	19
14. Realizzazione dell'intervento	19
14.1.Data di inizio	19
14.2.Termine di rendicontazione a saldo	19
14.3.Proroghe	20
15. Varianti agli investimenti concessi	20
15.1.Definizione di "varianti"	20
15.2.Presentazione delle domande di variante	21
15.3.Istruttoria delle domande di variante	21
16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo	22
16.1.Quando presentare la domanda di pagamento	22
16.2.Come presentare la domanda pagamento	22
17. Modalità di pagamento delle spese sostenute	23
17.1.Giustificativi di spesa	23
17.2.Giustificativi di pagamento	23
18. Istruttoria della domanda di pagamento	24
18.1.Fasi procedurali	24
18.2.Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	24
18.3.Erogazione dell'anticipo e fidejussioni	25
18.4.Erogazione dello stato di avanzamento lavori o acconto	26

18.5.Erogazione del saldo	26
19. Disposizioni generali in materia di controlli	26
19.1.Visita in situ	27
19.2.Controlli in loco	27
19.3.Controlli revisione	27
19.4.Controlli ex-post	27
20. Decadenza ed esclusione dal contributo	28
20.1.Casi di esclusione	28
20.2.Casi di decadenza	28
21. Rinuncia ed errori palesi	28
22. Impegni del beneficiario	29
22.1.Impegni essenziali	29
22.2.Impegni accessori	29
23. Obblighi di informazione e pubblicità	29
24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	30
25. Clausola compromissoria	30
26. Informativa sul trattamento dati personali	30
27. Disposizioni finali	31
Allegato I - Documentazione generale essenziale e specifica da allegare alla domanda rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata	32
Allegato II - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.	35
Allegato III - Ragionevolezza dei costi	36
Allegato IV - Costi unitari massimi di riferimento	39

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- **ARM e ARPM:** ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e, in continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedi relativa carta pubblicata sul sito istituzionale).
- **AUTORITA' DI GESTIONE (AdG):** Autorità di gestione regionale del CSR 23/27 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- **BENEFICIARIO** soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- **CANTIERABILITÀ:** sono cantierabili le proposte di investimento che sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).
- **CONTI CORRENTI DEDICATI:** conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).
- **COSTO UNITARIO MASSIMO DI REALIZZAZIONE:** costo massimo da ritenersi ammissibile ad agevolazione, determinato a seguito di analisi prezzi e/o di mercato e rilevabile in apposite tabelle o fogli di calcolo informatici, da giustificarsi a costo reale (inoltre di giustificativi di spesa e di pagamento) in sede di domanda di pagamento;
- **COMPLEMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE (CSR):** E' il documento regionale di programmazione e gestione degli interventi di sviluppo rurale tramite il quale sono definite le condizioni di accesso, le priorità, i tassi di aiuto, e gli altri vincoli stabiliti in base alle peculiarità del proprio contesto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in relazione agli "interventi nazionali con specificità regionali" del PSP.
- **DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento del dirigente responsabile con il quale viene approvata la graduatoria e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile ad accedere al finanziamento.
- **DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- **DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- **DOCUMENTAZIONE DI PERFEZIONAMENTO:** documentazione da inoltrarsi successivamente all'inoltro di una domanda di sostegno, entro il termine stabilito e vincolante

all'ammissibilità dell'aiuto quale: razionalità, attestazione del possesso, titoli abilitativi edilizi, subconcessione a uso idroelettrico, ecc.;

- **ELEGGIBILITA' DELLE SPESE:** sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali propedeutiche.
- **FASCICOLO DI DOMANDA:** contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- **FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- **FOTOGRAFIA GEO-REFERENZIATA:** fotografia riportante le coordinate GPS registrate da una fotocamera digitale o da uno smartphone con GPS integrato. La georeferenziazione deve essere leggibile nei dati exif della fotografia. Le fotografie devono essere nitide e consentire, tramite la descrizione, un'associazione in maniera inequivocabile all'investimento proposto/ammesso ad aiuto.
- **INVESTIMENTI REALIZZATI SUL TERRITORIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA:** investimenti interessanti beni immobili situati all'interno del territorio regionale della Valle d'Aosta.
- **PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP):** E' il documento di programmazione nazionale per il settore agricolo, agroalimentare e forestale per il periodo 2023-2027 e che interessa entrambi i principali Fondi europei del settore primario, il FEAGA e il FEASR.
- **RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di sostegno.
- **NUOVA REALIZZAZIONE LIMITATA AD AMPLIAMENTI FUNZIONALI:** nuovi volumi in ampliamento, proposti congiuntamente ad un intervento di restauro o ristrutturazione del tramuto, compatibili con l'ambiente tradizionale in cui sono realizzati e funzionali allo svolgimento di attività economiche agricole nei fabbricati rurali costituenti il tramuto di un alpeggio. A titolo esemplificativo rientrano in tale definizione gli interventi finalizzati a rendere adeguate le dimensioni plano-volumetriche della stalla alle necessità produttive odierne, concentrare la stabulazione di capi lattiferi in un unico corpo di fabbrica mediante prolungamento di stalla esistente, realizzare annessi rurali necessari per lo svolgimento delle attività agricole previste. Non rientrano nella presente definizione la nuova costruzione di tutti i fabbricati, costituenti un tramuto, mediante ricollocamento su nuovo sedime.
- **RESTAURO:** rientrano in tale categoria gli interventi finalizzati alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale attraverso un insieme sistematico di opere che ne garantisca la conservazione dei caratteri tipologici, strutturali, formali e ornamentali e dell'apparato decorativo nonché all'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e la testimonianza storica. Non rientrano in tale categoria:
 - le alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma;
 - le alterazioni delle pendenze delle falde, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.
- **RISTRUTTURAZIONE:** rientrano in tale categoria gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcune componenti costitutive dell'edificio, l'eliminazione e

l'inserimento di nuovi elementi e le contestuali eventuali modifiche impiantistiche. Rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti nonché il ripristino di fabbricati diroccati con mantenimento della volumetria preesistente, come definiti dalla DGR 418/1999 e classificati dal PRG. Al fine di assicurare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sono ricompresi nella definizione della presente tipologia gli interventi di sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge e gli interventi di ampliamento planimetrico in misura non superiore al 20% del volume esistente, anche per consentire l'attuazione delle determinazioni di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i) della l.r. n. 11 del 1998. Rientrano, inoltre, nel concetto di ristrutturazione edilizia gli interventi di cui all'articolo 2 della l.r. 24/2009 nonché all'articolo 3 della stessa legge, qualora non prevedano spostamento di sedime. Sono altresì ricomprese le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Negli edifici classificati dai PRG monumento e documento non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia. Negli edifici classificati dai PRG di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, gli interventi di demolizione e ricostruzione non sono ammessi e le opere di ristrutturazione consentite saranno limitate ed opportunamente valutate in sede di approvazione dello specifico strumento attuativo (normativa di attuazione o PUD). Nei fabbricati diroccati assimilabili a edifici documento e di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, gli interventi di ripristino sono ammessi soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

- **PROGETTO DI INVESTIMENTO:** elaborato, a firma di libero professionista iscritto ad albo professionale, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
- **SPESE PROPEDEUTICHE:** spese sostenute per le attività preparatorie effettuate nei 24 mesi precedenti all'inoltro della domanda (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità).
- **UBA:** Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le Unità Bovine Adulte. Tale unità di misura convenzionale deriva dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali per mezzo di relativi coefficienti.
- **SIAN:** Sistema informativo Agricolo Nazionale.

0. Premessa

Ai fini della gestione del presente intervento verranno seguite le procedure descritte nella convenzione vigente tra la Regione e AGEA, approvata con delibera n. 28 del 09 maggio 2024 ed in seguito firmata in data 18 giugno 2024 e valida per l'intera programmazione 23/27.

1. Finalità e descrizione generale

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione dell'intervento SRD09 - "investimenti non produttivi nelle aree rurali", con la finalità di fornire un sostegno per la realizzazione di investimenti volti a sostenere lo sviluppo socioeconomico attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione in tali aree, il mantenimento della biodiversità, la tutela delle attività tradizionali, la tutela dell'architettura rurale e degli spazi aperti di pertinenza.

Si contribuisce a tale finalità attraverso la concessione del sostegno agli investimenti per il miglioramento degli alloggi attraverso il recupero e/o ampliamento funzionale dei fabbricati, sostegno che affronta le esigenze di accrescere l'attrattività dei territori (E3.5) ed innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali (E3.6).

2. Riferimenti normativi -vedasi Allegato A

3. Territorio di applicazione

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti materiali e immateriali **realizzati sul territorio regionale della Valle d'Aosta**.

4. Dotazione finanziaria

Per l'intero periodo di programmazione del CSR 2023/2027, il contributo pubblico previsto per gli interventi di cui al presente Bando ammonta complessivamente a **1.050.000 euro**.

Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea per il 40,70%, tramite il FEASR, lo Stato Italiano per il 41,51% e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il 17,79%, dotazione interamente assegnata al presente bando.

È fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con successivi atti, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale, amministrativa e finanziaria.

5. Beneficiari

Possono accedere al sostegno della presente tipologia di intervento i soggetti privati, proprietari d'alpeggio, **che non esercitano attività agricola** in tale sito.

6. Investimenti

Gli investimenti devono essere finalizzati al mantenimento o ripristino della originaria funzionalità e fruibilità dei fabbricati rurali costituenti il tramuto di un alpeggio.

6.1. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- A. restauro, ristrutturazione e connessa ***nuova realizzazione limitata ad ampliamenti funzionali*** allo svolgimento di attività economiche agricole e le opere di completamento agli interventi di cui sopra quali: attrezzatura e impianti fissi, arredo punto vendita, costruzione o potenziamento di impianti di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, investimenti per la costruzione o il potenziamento di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame;
- B. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non recuperabile.
- C. le spese generali collegate ai costi di cui sopra.

6.2. Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) gli interventi che si limitano alla sola realizzazione di opere interne;
- b) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni, fatta eccezione per i dormitori temporanei per la conduzione del tramuto d'alpe;
- c) le spese sostenute e le attività avviate antecedentemente all'inoltro della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche alla suddetta presentazione;
- d) le spese quietanzate dopo la scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
- e) la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria;
- f) le spese per lavori "in economia" eseguiti direttamente dal beneficiario;
- g) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- h) l'acquisto di beni usati;
- i) tasse, altre imposte ed interessi passivi;
- j) forniture con spesa complessiva inferiore a 500,00 euro IVA esclusa;
- k) le spese per l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l) le spese per l'acquisto di mobili e complementi d'arredo interessanti i locali finanziati fatta eccezione di quanto necessario al punto vendita.
- m) il costo inerente alla quota non strettamente pertinente con l'investimento incentivato o eccedente rispetto al volume d'investimento ritenuto congruo;
- n) costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda d'aiuto;
- o) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche non cumulabili;
- p) i costi connessi a contratti (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- q) le parcelle o altre prestazioni professionali relative ad opere non eseguite oppure non ammesse a contributo;
- r) qualsiasi spesa non funzionale all'investimento proposto (specifica eccessiva) e/o non prevista dalle normative unionali, nazionali e regionali.

7. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano il richiedente e oggettivi che concernono l'intervento proposto ad incentivo.

7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

I richiedenti che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolare di un fascicolo SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA, **per soggetto privato NON agricoltore**;
- c) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- d) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;
- e) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;

7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

L' intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) perseguire almeno una finalità specifica da attestarsi all'atto della domanda **nel progetto di investimento** in riferimento a quanto stabilito nel successivo punto 7.2.1;
- b) essere ubicato sul territorio regionale;
- c) comportare una spesa ammissibile pari o superiore a **100.000 euro**;
- d) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- e) gli interventi devono aver acquisito il parere (o autorizzazione) positivo da parte della Soprintendenza per i beni e le attività culturali al fine di essere coerente con le politiche regionali e i relativi strumenti e piani;
- f) avere effetto incentivo: l'operazione deve essere avviata dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- g) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico fatta eccezione per quelli cumulabili;
- f) attestare il possesso e titolarità all'esecuzione dei lavori interessanti i beni immobili oggetto di agevolazione (punto 7.2.2);
- g) essere congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in riferimento al dimensionamento dell'azienda (vedi allegato II);
- h) aver ottenuto, laddove necessario, i titoli urbanistici e le necessarie autorizzazioni di legge e/o aver sottoscritto l'impegno a inoltrarli in sede di domanda di pagamento;
- i) essere stato sottoposto a valutazione ambientale con esito positivo (se previsto dalla normativa vigente).

7.2.1. Perseguimento di finalità specifiche

Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito il richiedente è tenuto a presentare un **Progetto di investimento**, a firma di un professionista iscritto in un albo professionale che sia volto a giustificare la coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità specifiche riportate nella tabella sottostante:

Finalità specifiche
sostenere lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali e il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali e dell'architettura rurale e degli spazi aperti di pertinenza.

Il progetto di investimento oltre agli obiettivi specifici di cui sopra deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati anagrafici;
- le modalità di conduzione del tramuto oggetto d'intervento in rapporto alla gestione complessiva dell'alpeggio e precisa indicazione dell'entità delle superfici asservite, in proprietà al richiedente, ripartite per coltura reale;
- il piano degli investimenti e gli adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari per l'avvio (Ad Es. necessità o meno della razionalità considerata documentazione specifica);
- la congruità aziendale degli investimenti previsti;
- giustifiche dei punteggi autoassegnati;
- attestazione della proprietà degli immobili oggetto dell'intervento o impegno ad integrarli in sede di inoltro della domanda di pagamento;
- il cronoprogramma di realizzazione del progetto di investimento individuando le date presunte di inizio e fine.

7.2.2. Attestazione del possesso dei beni

Per i beni immobili oggetto dell'intervento e le eventuali pertinenze, comprese le superfici pascolative asservite al tramuto, occorre attestare uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà/comproprietà;
- titolo di usufrutto.

Nel caso di comproprietà il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte di almeno i due terzi dei comproprietari. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere. Medesimi assensi sono necessari nel caso di comunione legale col coniuge.

E' possibile attestare il possesso dei beni attraverso i titoli sopra citati, allegando alla domanda d'aiuto una scrittura privata tra le parti da regolarizzarsi con l'ottenimento del diritto reale entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

7.3. Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie di intervento

Oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente e dell'intervento di cui ai punti precedenti, nel caso di particolari tipologie di investimento è richiesto il soddisfacimento di alcuni criteri specifici di seguito indicati.

7.3.1. Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili

La realizzazione e il miglioramento degli impianti per la produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sono interventi ammissibili a condizione che:

- l'energia prodotta sia in prevalenza destinata all'autoconsumo ovvero la capacità dell'installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo dell'alpeggio.
- non vi sia consumo di suolo, nel caso di posizionamento di pannelli fotovoltaici o solari;
- sia stata ottenuta la subconcessione ad uso idroelettrico o sia presentato impegno ad ottenerla in data precedente all'inoltro della domanda di pagamento;

8. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale; l'intensità di aiuto è riportata nella tabella seguente:

Beneficiario	Percentuale aiuto in conto capitale sulla spesa ammessa
Soggetti privati che non esercitano attività agricola	50%

Il tetto di **spesa ammessa**, determinato secondo le modalità indicate, non può superare l'importo di **300.000,00 euro per domanda**.

Fatto salvo il rispetto delle specifiche progettuali, i richiedenti possono, inoltre, proporre investimenti di importo maggiore rispetto al tetto di spesa ammessa, fermo restando che detto importo sarà sostenuto in autofinanziamento.

9. Complementarietà e Cumulo con altri sistemi ed agevolazioni

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115. Nei limiti di tale possibilità rientrano gli aiuti integrativi (Equivalente Sovvenzione Lorda) erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato ai sensi delle disposizioni portanti applicazione della LR 17/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Regione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare. Le opportune verifiche saranno realizzate nella fase di conclusione del progetto di investimento.

Aliquote massime di riferimento previste dal titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115:

Investimenti in immobilizzazioni materiali	Aliquota massima di riferimento
Soggetti privati	100%

10. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle di seguito riportate.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro SIAN – Criteri di selezione e autovalutazione del progetto SIAN) riportando i criteri e i relativi punteggi.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un'autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione del progetto e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio;
2. la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
3. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 30;
4. le domande saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi. A parità di punteggio le domande saranno ordinate in base alla data e ora di presentazione (rilascio su SIAN);
5. i requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza;

Le tipologie di priorità di selezione, con punteggio opportunamente pesato rispetto alle valutazioni effettuate dal comitato di sorveglianza, sono declinate come segue:

Criterio PS A con scelta esclusiva

I criteri legati alla **localizzazione geografica** dell'intervento sono così di seguito declinati:

PS A1 – tramuto in area interna con maggiori svantaggi naturali	Punti
– Bassa Valle ARPM	16
– Grand Paradis o Mont Cervin ARPM	8
– altra area	0

PS A2 - tramuto con maggiore svantaggio gestionale	Punti
– non asservito da viabilità rurale	12
– asservito da viabilità rurale	0

PS A3 - tramuto con maggiore valenza ambientale	Punti
– manufatto oggetto d'intervento a quota maggiore di 1800 metri	12
– manufatto oggetto d'intervento a quota compresa tra 1600 e 1800 metri	4
– altra quota	0

Modalità di valutazione:

- ai fini dell'individuazione del territorio pertinente è considerato il sito sul quale insiste il fabbricato oggetto d'intervento;
- la verifica sull'asservimento o meno da viabilità viene effettuata a livello informatico mediante accertamenti sui rilievi fotoaerei disponibili sul sistema cartografico regionale e/o cartacea sulla progettazione inoltrata in merito alla previsione di realizzare una viabilità rurale connessa all'intervento o meno.

Criterio con scelta esclusiva PS B1

I criteri legati alle **caratteristiche del progetto** sono così di seguito declinati:

PS B1 – Tipologia d'intervento edilizio	Punti
– restauro di fabbricato censito “documento” o “monumento” nelle vigenti tavole di PRG approvate ai sensi della LR 11/1998 e/o restauro di fabbricato datato antecedente al 1900	16
– altro restauro	8
– ristrutturazione	4
– altro	0

Modalità di valutazione:

- la tipologia d'intervento edilizio viene valutata in riferimento alla dichiarazione sottoscritta da libero professionista e da valutarsi in sede di perfezionamento con i titoli abilitativi edilizi;
- l'età del manufatto deve essere attestata mediante inoltro di foto georeferenziate su elementi strutturali riportanti la datazione o altra documentazione probante.

Criterio con scelta multipla PS B2

PS B2 – Incidenza sull’attrattività/biodiversità del territorio	Punti
– a _interventi su fabbricati collocati a completamento di una linea di monticazione, funzionali alla gestione progressiva e razionale del pascolamento lungo l’alpeggio	12
– b _proprietari privati che assicurano la continuazione delle attività di allevamento tradizionale nelle strutture recuperate	8
– c _fabbricato collocato su itinerari escursionistici (alte vie, ecc.) o enogastronomici	4

Modalità di valutazione:

- il punteggio inerente ad “interventi su fabbricati collocati a completamento di una linea di monticazione, funzionali alla gestione progressiva e razionale del pascolamento lungo l’alpeggio” è attribuito ad interventi la cui relazione tecnico/agro/pastorale dimostri, mediante analisi dei carichi mantenibili in rapporto con le capacità di stabulazione dei fabbricati esistenti, che il tramuto oggetto di intervento è necessario al fine di consentire una monticazione estiva minima di 100 giorni;
- il punteggio inerente alla continuazione dell’attività è attribuito agli interventi su alpeggi nei quali è stata effettuata la monticazione di capi lattiferi autoctoni di razza valdostana con produzione lattiero/casearia, nell’annata agraria precedente alla presentazione della domanda, in almeno uno dei suoi tramuti;
- ai fini dell’attribuzione del punteggio inerente all’attrattività del territorio si prenderanno in considerazione attestazioni fornite dal beneficiario in merito ad attività di valorizzazione territoriale (percorsi gastronomici o itinerari escursionistici) già realizzate e interessanti il tramuto oggetto d’intervento.

Criterio con scelta esclusiva PS C

I criteri connessi all’**ampiezza del territorio** sono così di seguito declinati:

PS C1 – ampiezza del territorio	Punti
– tra 51 e 90 Unità Bovine Adulte (UBA) mantenibili dall'uso a pascolo delle superfici asservite	20
– tra 25 e 50 Unità Bovine Adulte (UBA) mantenibili dall'uso a pascolo delle superfici asservite	10
– altro	0

Modalità di valutazione:

- il numero di UBA mantenibili viene conteggiato per un periodo medio di 100 giorni applicando il parametro medio di 1 UBA ad ettaro sulle superfici pascolative asservite di proprietà del richiedente o facenti parti della linea di monticazione.

11. Domanda di sostegno

11.1. Quando presentare la domanda di sostegno

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno a partire dal **24 agosto** fino alle **ore 23.59 del 26 ottobre 2026**. Le domande inoltrate oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione e saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

11.2. Come presentare la domanda di sostegno

Le domande sono presentate, previo accreditamento, telematicamente tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) entro il termine di chiusura del bando da parte dei seguenti utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie agli animali;
- gli utenti qualificati abilitati da AGEA;
- i liberi professionisti, abilitati e iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

Essendo i beneficiari Proprietari privati **NON agricoltori** il fascicolo deve essere posseduto o aperto in qualità di Soggetti privati NON titolari d'azienda.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it almeno 10 giorni (termine non prescrittivo) prima del termine per la presentazione delle domande, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 11.1, il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto correlata dalla documentazione di cui all'allegato I. Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione e in presenza di comprovati e

persistenti malfunzionamenti informatici che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo da trasmettere, entro i termini stabiliti, tramite PEC. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza generata dal portale informatico SIAN entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

La domanda deve essere completa della documentazione prevista nell'allegato I punti 1.1 e 1.2 in base alle disposizioni specifiche di ricevibilità di cui al successivo punto 13.1.

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

Scaduti i termini dell'invio telematico, il responsabile dell'attuazione dell'intervento effettuerà lo scarico delle domande rilasciate attraverso apposita funzione disponibile sull'applicativo SIAN AGEA.

Istruttoria della domanda di sostegno (per le parti non previste sul bando verranno predisposte disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'autorità di gestione).

12. Soggetti coinvolti nei procedimenti

I soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alla concessione dell'aiuto, all'approvazione delle eventuali varianti e delle domande di pagamento, di seguito individuati, nonché le loro rispettive funzioni sono:

- a) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa investimenti aziendali;
- b) il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 19/2007, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura;
- c) il supervisore dell'istruttoria laddove previsto;
- d) il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore incaricato di predisporre l'istruttoria delle pratiche;
- e) la commissione tecnica, istituita nell'ambito del Dipartimento agricoltura, e composta da:
 - il Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa investimenti aziendali, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - il supervisore dell'istruttoria laddove individuato;
 - i tecnici istruttori delle istanze;
 - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
 - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

La commissione valida l'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito a:

- valutazione dei progetti di investimento;
- la valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli investimenti presentati e la loro congruità;
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- l'approvazione della spesa ammissibile;
- l'eventuale definizione di prescrizioni;

- la valutazione delle varianti;
- la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando.

Le sedute della commissione sono valide se sono presenti almeno 3 soggetti compreso il presidente.

13. Istruttoria della domanda di sostegno

L'istruttoria delle domande di sostegno è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) graduatoria provvisoria;
- c) ammissibilità della domanda;
- d) approvazione della graduatoria;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario;

13.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza della documentazione prevista e della sua corretta compilazione e sottoscrizione. In tale fase sono acquisiti d'ufficio eventuali documenti già in possesso dell'amministrazione.

La documentazione **generale essenziale** per la presentazione della domanda, di cui al punto 1.1 dell'allegato I, deve essere presente al momento dell'inoltro della domanda di sostegno (allegata contestualmente al rilascio della domanda su SIAN), in mancanza della quale la stessa non potrà essere accolta ed incorre nei casi di esclusione.

La documentazione **specificata**, di cui al punto 1.2 dell'allegato I, eventualmente non presente, e quella ritenuta non esaustiva, dovrà essere prodotta entro massimo trenta giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'applicazione delle norme sull'esclusione totale o parziale.

Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 16 della legge Regionale 19/2007.

13.2. Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è redatta e pubblicata alla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, sulla base del punteggio autoassegnato dai richiedenti con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente punto 10.

All'interno della graduatoria provvisoria sono inserite solo le domande di aiuto che abbiano conseguito il punteggio complessivo pari o superiore a 30 punti e che saranno ammesse al proseguimento dell'istruttoria in quanto **complete con la documentazione essenziale** alla ricevibilità.

13.3.Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda

La fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica.

L'istruttoria amministrativa consiste nella verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list in capo ai soggetti collocati in posizione utile al finanziamento in graduatoria, nonché alla verifica della veridicità delle autocertificazioni eventualmente prodotte.

L'istruttoria tecnica è volta a verificare la correttezza del punteggio, autoassegnato dal richiedente, e successivamente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list, nonché **la congruità e la ragionevolezza** degli interventi proposti, al fine di determinare la spesa ammessa.

In fase di istruttoria di ammissibilità non sono assentibili modifiche sulle tipologie di intervento richiesto ma solo revisioni per adeguarne la congruità non comportanti incremento dell'aiuto richiesto.

In caso di non correttezza nell'auto assegnazione dei punteggi, il punteggio totale è rideterminato **solo in diminuzione** ed è aggiornata la graduatoria provvisoria, con il riposizionamento o l'esclusione del concorrente. La rideterminazione dei punteggi assegnati o l'eventuale esclusione dalla procedura è comunicata ai concorrenti e la graduatoria rimodulata è pubblicata sul sito regionale.

Qualora a seguito del riposizionamento in graduatoria il concorrente risulti in posizione non utile al finanziamento, la relativa istruttoria è interrotta, al fine di procedere all'istruttoria della domanda, o delle domande, che a seguito della rimodulazione della graduatoria risultano in posizione utile.

L'istruttoria tecnica può essere sospesa **per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, fatte salve le possibilità di richiesta di proroga motivata per uguale periodo disposta dalla LR 19/2007, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o per l'integrazione della documentazione presentata in domanda di aiuto e ritenuta non esaustiva.

L'istruttoria è conclusa con l'approvazione della spesa ammessa definitiva, che è comunicata al concorrente per eventuali controdeduzioni.

13.4.Approvazione della graduatoria definitiva e concessione dell'aiuto

La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento dirigenziale entro 180 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, mettendo in evidenza:

- a) le domande finanziabili;
- b) le domande non finanziabili.
- c) le domande non ricevibili o escluse;

Sono ammesse e finanziabili le domande i cui contributi siano solvibili dalla disponibilità finanziaria assegnata al bando.

La graduatoria dei richiedenti ammessi, ma non finanziabili per carenza di disponibilità finanziaria, resta valida per dodici mesi dalla data di sua approvazione. In caso siano reperiti ulteriori fondi per rifinanziare la misura, viene riavviata l'istruttoria di cui al precedente punto compatibilmente con il rispetto dei termini di rendicontazione finanziaria.

La concessione dell'aiuto può essere effettuata contestualmente a tale atto di approvazione o disgiunto nei casi di necessario completamento definitivo delle istruttorie.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

13.5.Perfezionamento delle domande

Nel caso di istanze utilmente collocate in graduatoria che necessitano di documentazione di perfezionamento (a titolo esemplificativo: titoli edilizi urbanistici, titolo di proprietà, ecc.), il beneficiario deve ottenere il rilascio di tali atti precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento.

Nel caso di mancato ottenimento e completamento della domanda con quanto sopra stabilito il beneficiario incorre nei casi di decadenza totale o parziale disciplinati con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

14. Realizzazione dell'intervento

14.1.Data di inizio

Al fine di garantire lo stato di avanzamento della spesa ed il raggiungimento dei target previsti dal PSP e dal CSR, il piano di investimento deve essere **avviato entro 180 giorni** dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Detto termine verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/SAL/proroga/anticipo sulla base di quanto segue:

- nel caso di intervento prevalente soggetto a permesso a costruire sulla base della dichiarazione di "inizio lavori";
- nel caso di investimento prevalente soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività sulla base della data di presentazione;

Qualora il titolo abilitativo riguardi anche investimenti non oggetto di domanda d'aiuto nel presente bando e pertanto l'avvio dei lavori, riguardante titoli abilitativi edilizi, risulta con data antecedente la presentazione della domanda, i beneficiari devono chiedere un accertamento in situ da parte dell'istruttore tecnico per verificare l'effettivo non avvio dei lavori dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento.

Fermo restando che l'avvio deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

L'avvio dell'investimento oltre il termine previsto comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

14.2.Termine di rendicontazione a saldo

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati **entro 24 mesi** dal provvedimento di concessione, fatte salve le proroghe di cui al punto successivo. Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua

totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

14.3. Proroghe

Per ultimare la realizzazione dell'intervento ed effettuarne la rendicontazione tramite inoltro della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario può richiedere proroghe per un periodo **massimo di 12 mesi**. La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti.

Le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'organismo pagatore ai fini della rendicontazione delle spese che **non possono essere differiti oltre il 30 giugno 2029**.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o meno la proroga e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

I termini di rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione regionale e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti e non imputabili al beneficiario, verificati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La ritardata presentazione della richiesta comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

15. Varianti agli investimenti concessi

15.1. Definizione di "varianti"

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti all'investimento originale che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare, ad esempio:

- a) cambio di beneficiario;
- b) sostanziali modifiche tecniche e tipologiche delle opere approvate;
- c) mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile, compresa tra il 10% e il 40%.

Le varianti approvate possono comportare una ridefinizione del quadro economico della domanda d'aiuto nel limite dell'importo complessivo richiesto.

Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, i cambi di

preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, se sono contenute in un importo non superiore al 10% del costo della singola tipologia di intervento e se trattasi di minor rendicontazione motivata e non dovuta alla mancata realizzazione di parte degli investimenti che possono pregiudicare il perseguimento delle finalità previste.

15.2. Presentazione delle domande di variante

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Tuttavia, se nel corso della realizzazione dell'intervento, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche comportanti varianti ai sensi di quanto definito al punto precedente, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, la variante dovrà essere compilata in formato informatizzato presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) antecedentemente al termine fissato per l'ultimazione dell'investimento ed all'inserimento sul medesimo portale informatico della domanda di pagamento a saldo. La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento) o presso lo Sportello unico dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Entro il termine di cui al precedente punto il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di variante correlata da tutta la documentazione elencata al punto 3 dell'allegato II. Copia della domanda di variante rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Anche per la domanda di variante in caso di impossibilità di accesso al sistema SIAN o di caricamento dell'istanza è possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

Si precisa che nel caso di varianti che comprendono interventi già realizzati il beneficiario deve rispettare i principi di ragionevolezza della spesa al fine dell'ammissibilità ad aiuto degli stessi.

15.3. Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate lo stesso è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità indicati al punto 7 del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può ammettere le varianti e ne comunica l'esito al beneficiario.

Il procedimento si intende concluso con l'invio dell'esito al beneficiario che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di variante.

16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, il pagamento di tre stati di avanzamento lavori (due soltanto nel caso di erogazione dell'anticipo), per un importo compreso tra il 20% e il 90% della spesa ritenuta ammissibile e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

16.1.Quando presentare la domanda di pagamento

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento, a seguito della concessione dell'aiuto, in qualsiasi momento dell'anno. I lotti di pagamento avverranno al massimo con cadenza mensile riferita all'anno solare.

16.2. Come presentare la domanda pagamento

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN). La compilazione e la trasmissione devono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento).

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico.

Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.vda.it.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN, in fase di rendicontazione a saldo, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo da trasmettere, entro i termini stabiliti, tramite PEC. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza generata dal portale informatico SIAN entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

La documentazione generale essenziale per la presentazione della domanda di pagamento, di cui al punto 2.2 dell'allegato I, deve essere allegata contestualmente al rilascio della domanda su SIAN, in mancanza della quale la stessa non potrà essere accolta ed incorre nei casi di esclusione. La documentazione specifica, di cui al punto 2.3 e 2.4 dell'allegato I, eventualmente non presente, e quella ritenuta non esaustiva, dovrà essere prodotta entro massimo trenta giorni dalla richiesta di integrazione, fatte salve le possibilità di richiesta di proroga motivata per uguale periodo disposta dalla LR 19/2007.

In caso di mancato completamento nel termine stabilito o dalla successiva proroga autorizzata la domanda di acconto verrà considerata decaduta e il beneficiario dovrà procedere al suo ritiro sul portale informatico SIAN, nei casi di domanda di pagamento a saldo, tale mancato completamento comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni

disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

Per le procedure di dettaglio si rimanda alle linee guida sulle modalità di presentazione delle domande di pagamento pubblicate al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023-27/Domande_di_pagamento/default_i.aspx

17. Modalità di pagamento delle spese sostenute

17.1. Giustificativi di spesa

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato l'aiuto dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente riportanti:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al beneficiario con indicazione della partita IVA;
- d) Codice Unico del Progetto (C.U.P.) o citazione della misura disciplinante l'aiuto laddove tale codice non sia stato ancora attribuito;

I giustificativi di spesa devono essere debitamente pagati **attraverso il conto corrente dedicato**. Non sono ammissibili giustificativi di spesa riportanti imponibile inferiore a € **100,00**, IVA esclusa.

17.2. Giustificativi di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi

del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

18. Istruttoria della domanda di pagamento

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il Sistema di gestione e controllo del CSR 2023/27 e nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i soggetti di cui al precedente punto 12.

18.1.Fasi procedurali

L'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità;
- c) estrazione campione per il controllo in loco;
- d) controllo a revisione;
- e) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Ricevuta la proposta di liquidazione dal Revisore, il funzionario Responsabile delle Autorizzazioni elabora i lotti controllati procedendo all'autorizzazione al pagamento delle domande o alla revoca dell'autorizzazione al pagamento stesso. Le domande di cui il pagamento viene autorizzato entrano nell'elenco di liquidazione, reso disponibile da AGEA, in vista della successiva fase di erogazione dei contributi.

Il procedimento si intende concluso con l'invio della proposta di liquidazione all'organismo pagatore AGEA che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di pagamento.

18.2.Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) l'avvio dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti (dopo la presentazione della domanda di aiuto ed **entro 180 giorni** dalla data di concessione);

- b) l'operazione sia realizzata conformemente a quanto definito con atto di concessione fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite;
- c) sia inoltrata la documentazione eventualmente prescritta in sostegno e di perfezionamento, laddove necessaria;
- d) le spese sostenute siano eleggibili ovvero:
 - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
 - sia congrua rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - sia effettivamente sostenuta e legittimamente contabilizzata;

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- a) sia stata rilasciata sul portale informatico S.I.A.N. entro il termine massimo stabilito per l'ultimazione e rendicontazione dell'investimento o dalle eventuali proroghe concesse;
- b) siano stati mantenuti i requisiti soggettivi riguardanti il beneficiario;
- c) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato con esclusivo riferimento, al fine delle verifiche necessarie, ai criteri subordinati all'attestazione di requisiti a saldo o, in caso di varianti, non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 15.3 lettera c);
- d) sia verificato, laddove richiesto, il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.) e siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.).
- e) la spesa ammissibile a saldo sia pari o superiore a 100.000 euro;
- f) sia verificata l'assenza di sovra compensazione per l'effetto della combinazione con altri strumenti di sostegno.
- g) siano rispettati gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II.

È fondamentale porre molta attenzione nella determinazione dell'importo richiesto a pagamento in quanto, nel caso in cui l'aiuto ammesso a pagamento, a seguito dell'istruttoria, risulti inferiore per più del 25% alla somma richiesta, è applicata al beneficiario una sanzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 comma 6 DM 93348 del 26/02/2024 e del regolamento delegato (UE) 2022/1172 o successive m.e.i., pari alla riduzione effettuata, fatta salva la possibilità di attestare la non responsabilità del beneficiario per il maggior aiuto richiesto.

18.3.Erogazione dell'anticipo e fideiussioni

Il beneficiario può richiedere, in seguito all'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo non superiore al 50% del contributo accordato. Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) una garanzia bancaria o una garanzia equivalente contratta con un istituto di credito o assicurativo, corrispondente al 100% dell'importo anticipato;
- b) dichiarazione della presunta data di avvio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

Tale garanzia è svincolata una volta che si sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'intervento ammesso supera l'importo dell'anticipo.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

18.4.Erogazione dello stato di avanzamento lavori o acconto

L'importo dell'acconto si determina in base alle risultanze contabili dell'istruttoria riferita al quadro economico di raffronto tra la spesa ammessa, la rendicontazione contabile o le modalità di determinazione della ragionevolezza della spesa ed i giustificativi di pagamento e di spesa.

18.5.Erogazione del saldo

Il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo entro il termine previsto per la rendicontazione degli interventi, comprensivo delle eventuali proroghe.

Il rilascio, sul portale informatico SIAN, delle domande di pagamento del saldo finale oltre tale termine rende applicabili le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025

I raffronti tra la contabilità dei lavori e i giustificativi di spesa in sede di saldo finale assumono carattere definitivo e potranno dare luogo a possibili rettifiche contabili da parte degli uffici in merito alla spesa ammissibile a pagamento con decurtazione delle spese ritenute non più congrue o non più ammissibili in riferimento all'applicazione di percentuali massime (Es., rideterminazione spese generali, ecc.).

19. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati. Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alla sede individuata dal richiedente e prendere visione della documentazione ivi custodita. In tal caso i beneficiari devono mettere a disposizione quanto richiesto: i documenti amministrativi-finanziari inerenti al progetto, quali pezze giustificative delle spese sostenute, prove di avvenuto pagamento, ricevute dei bonifici bancari, estratti conto bancarie gli elaborati progettuali, al fine di favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora si utilizzi una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli".

Con riguardo alla disciplina dei controlli delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento, si rimanda al Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 che riporta tutti i dettagli concernenti i controlli amministrativi (art.3), i controlli in loco (art.4) e i controlli ex post (art.7) di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

19.1. Visita in situ

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso in conformità con l'atto di concessione.

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento sui seguenti temi: operatività del bene/servizio in riferimento alle finalità previste, corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

19.2. Controlli in loco

Sono previsti nell'art. 4 del Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno.

19.3. Controlli revisione

La revisione effettuata da un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti, è finalizzata all'individuazione delle domande di pagamento da porre in liquidazione e, successivamente da sottoporre al Responsabile per l'Autorizzazione. La procedura di revisione sarà eseguita nell'istruttoria in modalità completa (ri-esecuzione di tutti i controlli di ammissibilità) sul campione stabilito delle domande di pagamento. Sulle restanti domande invece verrà effettuata nella procedura di liquidazione.

19.4. Controlli ex-post

I controlli ex-post interessano le operazioni per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale, pertanto sono finalizzati a:

- a) verificare il rispetto degli impegni essenziali ed accessori;
- b) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto da AGEA su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali la Guardia di Finanza e l'OLAF, oppure affidati a società specializzate.

20. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

20.1.Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di sostegno oltre il termine consentito dal bando;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione (30) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione specifica essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda di sostegno;

20.2.Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza delle condizioni di ammissibilità in sede di domanda di pagamento;
- mancata presentazione, laddove necessaria, della documentazione di perfezionamento;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare, volta a ottenere un indebito aiuto;
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- effettui varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

21. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di sostegno o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata allo sportello unico. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate o se gli è già stato comunicato di essere soggetto di controllo in situ.

Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti presentati.

22. Impegni del beneficiario

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali e accessori e hanno durata pari a:

- **10 anni** dalla data del pagamento finale al beneficiario

L'inosservanza degli impegni essenziali determina la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

22.1.Impegni essenziali

Gli impegni essenziali volti ad assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno sono declinati come segue:

- a) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione, al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- b) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
 - non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
 - utilizzare in modo appropriato il bene agevolato;

22.2.Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) avviare l'attività aziendale connessa al tramuto d'alpe incentivato entro **12 mesi** dalla ricezione del saldo finale o dall'eventuale proroga concessa;
- b) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni mobili o di quanto altro finanziato;
- c) assicurare il rispetto degli eventuali obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II;
- d) presentare la documentazione richiesta dal controllore nella fase di mantenimento dei vincoli;

23. Obblighi di informazione e pubblicità

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e gli animali, riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC. Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso di loghi.

Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è tenuto ad indicare, in tutti i materiali di

comunicazione utilizzati, che il progetto finanziato con i fondi comunitari FEASR; deve assicurare la promozione del progetto attraverso la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.

Le indicazioni dettagliate relative agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità sono chiarite all'interno del manuale operativo "Linee guida sugli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità".

24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile del procedimento a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

25. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

26. Informativa sul trattamento dati personali

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda d'aiuto.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, Reg UE n. 2016/679 e D. Lgs 101/2018) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il trattamento delle informazioni è esclusivamente legato alle finalità di gestione ed attuazione del Bando.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la gestione delle domande relative al presente Bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito del piano strategico della PAC 2023-2027 approvato con la

Decisione di esecuzione della Commissione europea del 02.12.2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

27. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si farà riferimento al PSP/CSR Valle d'Aosta 2023/2027, alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'Autorità di gestione, attualmente in fase di approvazione.

Allegato I - Documentazione generale e specifica

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale e disponibili presso lo sportello unico modelli appositamente predisposti.

1. La domanda di aiuto compilata e rilasciata sulla piattaforma SIAN deve contenere quanto segue:

1.1. Documentazione generale essenziale per la ricevibilità della domanda che deve essere obbligatoriamente presentata contestualmente alla domanda di sostegno, a pena di esclusione

La domanda deve contenere:

- a) il modello dichiarazioni ed eventuali deleghe;
- b) il progetto d'investimento debitamente compilato in ogni campo e sottoscritto dal richiedente e dal libero professionista incaricato iscritto ad ordine professionale;
- c) quadro economico M riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto con indicazione della modalità di attestazione della ragionevolezza dei costi proposti ad incentivo, indicazione della necessità o meno di autorizzazioni edilizie e le spese generali connesse. Il file dovrà essere in formato PDF, firmato dal libero professionista incaricato e allegato in tale formato.

1.2. Documentazione specifica per voce di spesa

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione aggiuntiva in riferimento alla tipologia d'intervento previsto ed indispensabile alla chiusura dell'istruttoria che se mancante dovrà essere completata nei termini stabiliti:

- relazione tecnica, controfirmata dal professionista iscritto in un albo professionale, descrittiva dell'intervento proposto;
- elaborati progettuali;
- permesso di costruire e attestazione del possesso dei beni oggetto d'intervento od impegno ad ottenerli precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;
- Razionalità dell'intervento laddove necessaria;
- computo metrico estimativo, a firma di tecnico abilitato, redatto sulla base del prezziario di riferimento completo di eventuali analisi di stima;
- autorizzazione/delega da parte di comproprietari o coniuge all'effettuazione dell'intervento;
- documentazione fotografica;
- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza, raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità) per voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi ufficiali;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;
- dépliant illustrativi e schede tecniche delle forniture preventivate;

integrativa per investimenti, nei limiti dell'autoconsumo, di efficientamento energetico

e realizzazione di nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili:

- relazione tecnica redatta da termotecnico o figura equiparata attestante i requisiti di ammissibilità stabiliti dal punto 7.3.1;
- eventuale subconcessione ad uso idroelettrico o impegno ad ottenerla precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;

2. Documentazione generale essenziale e specifica da allegare alla domanda di pagamento rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata:

2.1. Domanda di anticipo

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, a favore dell'organismo pagatore, corrispondente alla 100% dell'importo anticipato;
- dichiarazione della data di avvio dell'intervento sottoscritta dal beneficiario.

2.2. Documentazione generale, essenziale per la ricevibilità e comune alle varie tipologie di costo ammissibile, che deve essere obbligatoriamente inserita sul portale informatico in sede di rilascio della domanda di pagamento, a pena di non ricevibilità:

- schema riepilogativo dei giustificativi di spesa, in formato PDF e firmato dal beneficiario e libero professionista, riferibili alla contabilità finale o alla fornitura di beni. Al fine di snellire le procedure di istruttoria il file può essere allegato alla domanda anche in formato Excel. Resta comunque immutato l'obbligo di allegare il documento in formato PDF come sopra stabilito.
- fatture e giustificativi di quietanza riferibili, a pagamenti a valere sul conto dedicato. Tale documentazione deve essere inserita sul portale SIAN con imputazione alla specifica voce di spesa ammessa in singoli file comprendenti le fatture e i relativi giustificativi di pagamento.

2.3. Documentazione da allegare specifica:

- attestazione data di avvio dell'intervento entro i termini stabiliti;
- contabilità dei lavori, a firma di tecnico abilitato, redatta mediante l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali qualora siano più favorevoli del prezzario, debitamente suddivisa tra le voci di spesa ammesse (vedi tabella lavori iniziale) e per singole categorie di opere (edili, serramenti, impiantistica, ecc.);
- titoli abilitativi ed allegati elaborati progettuali (SCIA, varianti, autorizzazioni, ecc.);
- a saldo certificato di agibilità/abitabilità o titolo equipollente (certificato di regolare esecuzione da parte del D.L.) dei locali ammessi a finanziamento;
- documentazione fotografica;
- eventuale relazione in merito alla variazione del fornitore rispetto al preventivo

- scelto inizialmente con allegata scheda tecnica;
- subconcessione ad uso idroelettrico.

2.4. Documentazione trasversale agli interventi:

- eventuali attestazioni utili alla conferma del punteggio attribuito;
- eventuale documentazione specifica prescritta in sede di ammissibilità;
- attestazione di avvenuto rispetto, laddove previsto, degli obblighi di pubblicità (foto poster in azienda);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti alla cumulabilità del credito d'imposta od altre agevolazioni pubbliche con gli aiuti concessi dal CSR 2023-2027.

3. Documentazione da allegare alla domanda di variante rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata:

- relazione tecnica a firma del libero professionista incaricato che attesti quanto segue:
 - ✓ Il mantenimento delle finalità originarie dell'investimento;
 - ✓ Il rispetto delle condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
 - ✓ Non vi sia una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
 - ✓ la variante non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.
- quadro economico di raffronto tra la spesa ammessa e la variante;
- attestazione della ragionevolezza di eventuali nuovi costi proposti in variante (tre preventivi da richiedersi sul portale SIAN, modello di scelta, computi metrici, elaborati progettuali, ecc.)

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, oltre a quanto sopra occorre allegare:

- relazione attestante che il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario originale;
- impegno del subentrante a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Allegato II - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.

Al fine dell'ammissibilità a contributo ogni intervento proposto deve risultare congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in funzione dell'entità delle superfici pascolative asservite all'alpeggio e del numero di capi monticabili.

La congruità dei progetti è confermata qualora l'intervento abbia ottenuto, se necessario ai fini urbanistici, il parere di razionalità in riferimento al manuale degli standard costruttivi per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi di cui alla L.R. n. 11/1998, lettera e) – comma 2 – art. 22.

Gli interventi non vincolati all'ottenimento di tale parere saranno comunque valutati con riferimento ai requisiti minimi previsti dal medesimo manuale.

I casi non rientranti nelle casistiche analizzate saranno valutati dalla commissione tecnica, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore.

Al fine del finanziamento e per perseguire le finalità di miglioramento della biodiversità dei fondi pascolativi asserviti al tramuto, l'intervento deve rispondere alle seguenti condizioni:

- gli interventi edili su strutture di allevamento esistenti d'alpeggio sono ritenuti congrui esclusivamente qualora l'utilizzazione a pascolo dei fondi di proprietà consentano il mantenimento del 50% dei capi stabulabili nella struttura oggetto d'intervento per 100 giorni estivi, in base alle tabelle contenute nel manuale degli standard costruttivi, nel caso di singolo tramuto di una linea di monticazione i giorni minimi di mantenimento sono pari a 30;

Nel caso di impianti idroelettrici a isola a servizio dell'alpeggio, realizzati contestualmente all'intervento edile al tramuto, la potenza massima ritenuta congrua e ammissibile a finanziamento, espressa in kilowatt (kW), è definita in relazioni alle classi di consistenza del bestiame, secondo la seguente tabella:

Bestiame	bestiame improduttivo	meno di 20 vacche	da 20 a 39 vacche	da 40 a 59 vacche	oltre 60 vacche
Classe di kW	fino a 3 kW	fino a 5 kW	fino a 8 kW	fino a 10 kW	fino a 12 kW

Per la verifica di tali limiti si prende a riferimento il minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale ("di targa") del gruppo generatore installato. Il locale atto a ospitare il gruppo generatore è ritenuto congruo per una dimensione massima di 9 mq.

Nel caso di impianti solari termici i sistemi devono essere dotati di boiler di accumulo installato all'interno dell'edificio. Non sono ammessi gli interventi che presentano uno scostamento rispetto all'azimut (quale orientamento dei collettori rispetto al sud) maggiore di 90°. La superficie di apertura dei collettori installabili è ammessa in funzione del fabbisogno termico dell'attività produttiva e di trasformazione, nel limite massimo di 8 mq complessivi.

Per quanto riguarda la posa di pannelli fotovoltaici, nel caso di impianti stand alone la capacità di accumulo delle batterie deve essere di almeno 1600 Ah per unità di potenza di picco, espressa in kWp.

Allegato III - Ragionevolezza dei costi

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato.

I costi delle varie voci di spesa (punto 6.1) oggetto di richiesta di aiuto devono essere declinati sullo specifico quadro economico e sul portale informatico SIAN in maniera separata tra gli oneri per gli investimenti e quelli per spese generali.

Le verifiche della ragionevolezza per tipologia di costo comporta quanto segue:

1.Costi per opere

Il costo delle opere è calcolato in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dall’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (di seguito indicato come elenco prezzi regionale) e di elenchi prezzi integrativi. Nel caso di voci di spesa non presenti nei predetti elenchi prezzi, potranno motivatamente essere utilizzati prezziari approvati da altre amministrazioni regionali con specifico riferimento in computo metrico. Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezziario regionale o fornendo almeno tre preventivi da ditte in concorrenza. Analoga procedura può adottarsi in caso di interventi specifici o complessi quali: impianti elettrici, termici, idraulici, ecc. La richiesta e acquisizione di tali preventivi deve seguire quanto stabilito nel paragrafo successivo. I prezzi contenuti nell’elenco prezzi di riferimento sono da intendersi come massimali laddove la spesa ammessa non è stata determinata sulla base dei costi unitari massimi.

La stima deve prioritariamente basarsi su voci di costo per “OPERE COMPIUTE” ogni onere compreso con l’eventuale aggiunta delle maggiorazioni previste dal prezziario.

Gli imprevisti, da rendicontare e giustificare contabilmente in sede di domanda di pagamento, sono ammissibili nel limite del 5%.

2. Attrezzatura fissa (interno stalla, locale casera) arredo (punto vendita) ed impianti fissi diversi da quelli connessi all’intervento edile (costruzione e/o il potenziamento di impianti di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, solare termico, ecc.) connessi alle opere di cui al punto 1.

Nel caso di acquisto di ed attrezzature, arredi e/o impianti al fine di consentire la valutazione della ragionevolezza della spesa, il richiedente deve dimostrare di aver adottato una procedura di selezione basata sul confronto di almeno **tre preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi**.

Nel caso di scelta del preventivo che non risulta essere quello più economico è necessario produrre una relazione motivazionale basata sui seguenti punti:

- a) analisi costi/benefici;
- b) qualità ambientali;
- c) costi operativi e di manutenzione;
- d) redditività;
- e) assistenza tecnica ai clienti e o date di consegna.

I preventivi devono essere richiesti **tramite piattaforma informatica SIAN** come da istruzioni sul sito regionale (link https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023-27/Bandi_aperti).

In caso di mancato funzionamento della piattaforma, che deve essere dimostrato dal richiedente, gli stessi devono essere richiesti e ricevuti solo ed esclusivamente utilizzando la pec del libero professionista incaricato o CAA e devono rispettare i seguenti requisiti:

1. essere accompagnati dalla richiesta per iscritto;
2. essere indirizzati al richiedente;
3. essere presentati su carta intestata dei fornitori, in formato non modificabile;
4. essere sottoscritti dal fornitore in forma elettronica o in forma analogica con indicazione della data di formulazione;
5. essere proposti da soggetti indipendenti e concorrenti tra loro;
6. essere comparabili in quanto riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche o dimensioni;
7. essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati e non ai prezzi di listino.

È altresì possibile presentare **un solo preventivo** con allegata la relazione di un tecnico, abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, esterno e indipendente rispetto all'impresa richiedente e al fornitore, nei seguenti casi:

- per l'acquisto di attrezzature ed impianti, innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specifici, per i quali non sia possibile utilizzare il metodo del confronto tra offerte diverse;
- per l'acquisto di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, per i quali sia necessario rivolgersi allo stesso fornitore;

4. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite degli importi massimi stabiliti sulla base dell'entità dell'investimento previsto.

Le spese generali comprendono:

- a) Studi di fattibilità, perizie geologiche, relazioni tecniche propedeutiche all'investimento;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) l'assistenza tecnico/amministrativa nella gestione delle domande d'aiuto e di pagamento;
- d) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprese le competenze in materia di sicurezza;
- e) le pratiche catastali ed altre mansioni finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati oggetto d'incentivazione;
- f) le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
- g) spese per garanzie fideiussorie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati;

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero. In alternativa occorre applicare un preciso "criterio di imputazione" che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell'operazione ammessa ad aiuto rispetto al valore complessivo dell'intervento, al quale le spese generali si riferiscono. Tale quota millesimale viene conteggiata in riferimento alle specifiche contabilità lavori.

Le aliquote ed importi massimi per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono di seguito indicate:

Percentuale spese tecniche
10 % nel limite dell'importo determinato tramite DM 17 giugno 2016.

Si sottolinea quanto sopra individuato non intende quantificare il compenso effettivo del libero professionista, che è lasciato alla libera contrattazione tra le parti, ma individua solamente l'importo massimo che l'Amministrazione regionale è disposta a riconoscere a finanziamento per tali spese. In sede di pagamento a saldo le spese generali sono rideterminate in funzione della spesa effettivamente sostenuta per l'operazione.

Allegato IV - Costi unitari massimi di riferimento

La ragionevolezza del costo viene determinata sul minor importo risultante tra i seguenti massimali unitari di realizzazione ed il computo estimativo e/o preventivi di spesa.

Tabella n. 1 – Costi unitari massimi – Costruzione singoli annessi rurali connessi all'intervento.

Opere edili con esclusione dell'impiantistica elettrica, termosanitaria, idrica, attrezzatura fissa, impianti specialistici ed opere inerenti le aree esterne pertinenziali.

Tipologia di intervento	Tipologia di annesso	Prezzo unitario massimo di riferimento (euro/mq)
Nuova costruzione di manufatti rurali	Ricovero animali	1.000,00
	Interrati/Seminterrati a finitura rurale	820,00
	Fuori terra a finitura rurale	630,00
	vasca liquame con soletta di copertura	450,00
	vasca aperta	250,00
	Tettoia	250,00
	Annessi rurali e di conduzione a finitura "civile" (dormitorio, casera, locale lavaggio e deposito bidoni, servizi igienici, punto vendita, ecc.)	1.200,00

Tabella n. 2 – Costi unitari massimi – Sistemazione annessi rurali

Opere edili con esclusione dell'impiantistica elettrica, termosanitaria, idrica, attrezzatura ed impianti specialistici fissi.

Tipologia di intervento	Tipologia di annesso	Prezzo unitario massimo di riferimento (euro/mq)
Sistemazione annessi rurali	Ricovero animali	710,00
	Interrati/Seminterrati a finitura rurale	570,00

	Fuori terra a finitura rurale	440,00
	Annessi rurali e di conduzione a finitura "civile" (dormitorio, casera, locale lavaggio e deposito bidoni, servizi igienici, punto vendita, ecc.)	850,00

Tabella n. 3 – Incrementi percentuali ai costi unitari massimi

I massimali indicati nelle tabelle 1 e 2 precedenti sono maggiorati dell'1% per ogni 100 metri di dislivello a partire dalla quota di 700 m s.l.m., fino alla quota di ubicazione del fabbricato.

Tali massimali, laddove espressi in metri quadrati, si intendono al lordo delle murature. Gli interventi su manufatti esistenti che interessano anche parti strutturali dell'edificio saranno valutati con i massimali stabiliti per la nuova costruzione.

I costi per trasporti in elicottero o teleferica, nel caso d'interventi in luoghi non accessibili con strade carrabili, relativi alle tabelle 1 e 2 precedenti, sono ammissibili nel limite del 35% dei costi ammessi

I costi per le sistemazioni esterne (aree pertinenziali, costruzione e/o potenziamento di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame, ecc.) agli edifici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 precedenti sono ammissibili nel limite de 20% del costo unitario massimo stabilito per gli Investimenti sull'intero tramuto d'alpe oggetto d'intervento.